Azienda per l'assistenza sanitaria n.2
"Bassa Friulana-Isontina"

Gorizia

DECRETO

N. 611 DD. 19/11/2015

OGGETTO: **APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN FARMACIA OSPEDALIERA.**

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Pilati

nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0256/Pres. del 24 dicembre 2014,

su conforme Deliberazione della Giunta Regionale n. 2543 del 18 dicembre 2014,

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dai Dirigenti che hanno curato l'istruttoria dell'atto

assicurandone la regolarità tecnica, amministrativa e contabile

VISTO DIGITALE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	VISTO DIGITALE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA PROPONENTE	VISTO DIGITALE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA	VISTO DIGITALE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa Bernardetta Maioli	Dott.ssa Bernardetta Maioli	Dott.ssa Bernardetta Maioli	Dott. Antonio Zecchiero
Data 18 novembre 2015	Data 18 novembre 2015	Data 18 novembre 2015	Data 18 novembre 2015

e coadiuvato da:

DIRETTORE SANITARIO f.f.	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	COORDINATORE SOCIOSANITARIO
Dott. Gianni Lidiano Cavallini	Dott. Antonio Poggiana	Dott. Gianfranco Napolitano
nominato con decreto del Decreto del Direttore generale n. 154 dell'8.4.2015	nominato con decreto del Decreto del Direttore generale n. 1 dell'1.1.2015	nominato con decreto del Decreto del Direttore generale n. 44 del 30.1.2015

per l'espressione dei pareri di rispettiva competenza

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 2 "BASSA FRIULANA-ISONTINA"

N. 611 DD. 19/11/2015

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA CONVENZIONI AFFARI GENERALI E UFFICIO LEGALE riferisce che:

L'Università degli Studi di Padova, con sede legale a Padova in Via 8 Febbraio n. 2, ha chiesto di poter stipulare una convenzione per la formazione specialistica in Farmacia Ospedaliera.

Il D.Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999 e s.m.i., in particolare il titolo VI, disciplina la formazione dei medici iscritti alle scuole universitarie di specializzazione.

Il Decreto MIUR 29 marzo 2006 e s.m.i. definisce gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione di area sanitaria.

L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", in un'ottica di collaborazione con le università intende favorire la formazione dei medici "specializzandi" e pertanto, sulla base delle premesse di cui sopra, risulta opportuno provvedere alla stipula di una convenzione con l'Università degli Studi di Padova, per la formazione medico-specialistica presso le strutture aziendali a favore degli studenti della scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera.

Lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante al presente atto, risulta conforme alla normativa e risponde ai requisiti di cui alla regolamentazione aziendale, approvata con decreto del Direttore Generale n. 255 del 21 maggio 2015, e non comporta alcun onere economico per l'Azienda.

TUTTO CIO' PREMESSO

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO

- della proposta formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente;
- che lo stesso Dirigente ha attestato la regolarità amministrativa e tecnica della proposta in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale;
- che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo sono depositati presso la Struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge;
- che il titolare del Centro di Risorsa ha attestato l'effettiva disponibilità ai fini della copertura della spesa prevista nel budget per l'anno in corso;
- che il Dirigente Responsabile della Struttura Complessa Settore Economico Finanziario ha verificato la corretta imputazione contabile al Piano dei conti del Bilancio di previsione;

RITENUTO, pertanto, di fare integralmente propria la predetta proposta;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, per quanto di competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario f.f. e dal Coordinatore Sociosanitario;

DECRETA

Per i motivi esposti nella premessa, che qui integralmente, si richiamano:

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.

1. di stipulare apposita convenzione, come da allegato parte integrante al presente atto, tra l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" e l'Università degli Studi di Padova, con sede legale a Padova in Via 8 Febbraio n. 2, ai fini dello svolgimento di formazione specialistica in Farmacia Ospedaliera.

2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici a carico dell'Azienda.

Letto, approvato e sottoscritto

Direttore Sanitario f.f.	Direttore Amministrativo	Coordinatore Sociosanitario
Dott. Gianni Lidiano Cavallini	**Dott. Antonio Poggiana**	**Dott. Gianfranco Napolitano**

Direttore Generale
Dott. Giovanni Pilati

Elenco allegati:

1	Convenzione Farmacia Ospedaliera.pdf

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 19/11/2015 15:47:05
IMPRONTA: 49BBD90FA68A7A1117F7D22DF91D01BF9E044D6C55616FD1E1B04DC14EAFB44A
9E044D6C55616FD1E1B04DC14EAFB44AD772EBB4CCF6544E3DE60033ABEA1F32
D772EBB4CCF6544E3DE60033ABEA1F32F5A88FBE9D0A87998D4C0F2519581BF8
F5A88FBE9D0A87998D4C0F2519581BF8F4C8EE5B602AA430F18DAC4A85CB5DCF

NOME: GIOVANNI PILATI
CODICE FISCALE: PLTGNN54C18A944N
DATA FIRMA: 19/11/2015 15:55:00
IMPRONTA: BE76C7537D585FF12171C7D5F5966F95FCB7FAD74083EAFF6D22815B555C0EC3
FCB7FAD74083EAFF6D22815B555C0EC34E9515116F73CA39BAFCBD09FD334D67
4E9515116F73CA39BAFCBD09FD334D677EC44E501FFF0DFEB852350F1C87F1ED
7EC44E501FFF0DFEB852350F1C87F1EDA38E62D8FAF3E999A7A0834F59FC5058

NOME: GIANNI LIDIANO CAVALLINI
CODICE FISCALE: CVLGNL52L15B160E
DATA FIRMA: 19/11/2015 16:04:48
IMPRONTA: C8E5ACD3F0577851F5A5F71A1BC780838F4A37838C833D1AA4D26E405DCAD2B7
8F4A37838C833D1AA4D26E405DCAD2B73BBB8BAA78E45960D94DC02D9137DB2D
3BBB8BAA78E45960D94DC02D9137DB2D85B523A960A5120C46A2E318829EEAF1
85B523A960A5120C46A2E318829EEAF1D92744EFF0FEED346A216AEBED3B3D95

NOME: GIANFRANCO NAPOLITANO
CODICE FISCALE: NPLGFR54A11L483Z
DATA FIRMA: 19/11/2015 16:14:57
IMPRONTA: 7EF942C01CBB03E89D21DA70CED4255A49D2CFE1BF76A04388E928FABA6F7A8B
49D2CFE1BF76A04388E928FABA6F7A8B5483502D2049B31315BA5EF98FB3E9A7
5483502D2049B31315BA5EF98FB3E9A7608087C4EFFC5430B3B0E4ADC57F26B8
608087C4EFFC5430B3B0E4ADC57F26B84CEC1261DD270A2BC953673B99D63D17

CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA E AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 2 "BASSA FRIULANA-ISONTINA" PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN FARMACIA OSPEDALIERA

VISTO il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" che detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

VISTO il Decreto MIUR 1 agosto 2005 "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all'area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato Decreto MIUR n. 270/2004, e individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

VISTO il Decreto MIUR 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione e attivazione delle Scuole di specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità, gli standard specifici relativi alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della rete formativa delle scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/99;

VISTA la convenzione in materia di formazione specialistica in Farmacia Ospedaliera stipulata in data 1 settembre 2010 tra l'Università degli Studi di Padova e l'ex Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" e vigente per il periodo 1 settembre 2010 – 31 dicembre 2015;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è stata istituita l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", con sede legale a Gorizia, mediante l'accorpamento delle Aziende per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana", che sono state contestualmente soppresse e che, tra gli altri effetti, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" sono stati trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle suddette due Aziende soppresse;

PRESO ATTO dell'interesse dell'Università degli Studi di Padova e dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" a rinnovare il proficuo rapporto di collaborazione sviluppatosi nell'ambito della formazione specialistica in Farmacia Ospedaliera, e ad implementarne l'attuazione, anche nel contesto della nuova organizzazione della funzione farmaceutica dell'Azienda stessa;

TUTTO CIÒ PREMESSO
TRA

l'Università degli Studi di Padova (di seguito denominata Università), con sede in via 8 Febbraio 2 – 35122 Padova, P.IVA 00742430283, rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Rosario Rizzuto

E

l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" (di seguito denominata Azienda), con sede in Via Vittorio Veneto n. 174 – 34170 Gorizia, P.IVA e C.F. 01162270316, rappresentata dal Direttore Generale dott. Giovanni Pilati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
La presente convenzione e ogni atto conseguente non comportano alcun onere per l'Università.

Art. 2 - Possesso dei requisiti

Ai fini del completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione specialistica degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università (di seguito denominata "Scuola"), l'Azienda mette a disposizione della Scuola il personale, le strutture e le attrezzature delle seguenti Unità Operative:

- Servizio di Farmacia Ospedaliera dell'Ospedale di Latisana;
- Servizio di Farmacia Ospedaliera dell'Ospedale di Monfalcone;
- Servizio di Farmacia Ospedaliera dell'Ospedale di Gorizia;
- Servizio di Farmacia Ospedaliera dell'Ospedale di Palmanova;
- Servizio Farmaceutico Territoriale.

L'Azienda attesta che le suddette strutture sono in possesso degli standard generali e specifici previsti dall'allegato 2 del DM 29 marzo 2006, ai fini dell'accreditamento quali strutture della rete formativa della Scuola.
L'Azienda si impegna a comunicare tempestivamente all'Università ogni variazione che determini il venire meno dei presupposti e delle condizioni necessari per il possesso degli standard generali e specifici di cui al DM 29 marzo 2006.

Art. 3 - Attività degli iscritti in formazione specialistica

La frequenza degli specializzandi nella struttura convenzionata avviene per periodi stabiliti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione.
La frequenza degli specializzandi è finalizzata al conseguimento delle conoscenze culturali e abilità professionali previsti dall'Ordinamento della Scuola.
Il Consiglio della Scuola formula la programmazione delle attività pratiche dello specializzando. Tale programmazione viene attuata con il responsabile della struttura convenzionata e nel rispetto delle relative proporzioni di didattica pratica e teorica previste in sede di programmazione.
L'attività di formazione dello specializzando, durante la frequenza della struttura convenzionata, è seguita e verificata da un tutore universitario, designato dalla Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un referente della struttura stessa, indicato dall'Azienda (supervisore aziendale).
Le attività di formazione svolte sono illustrate e certificate, controfirmate dallo specializzando, su un apposito libretto personale, a cura del dirigente responsabile della struttura presso la quale lo specializzando, di volta in volta, svolge la propria attività.

Art. 4 - Frequenza

Il controllo della frequenza degli specializzandi in formazione è affidato al responsabile della struttura dove si svolge l'attività formativa.
La documentazione di attestazione della frequenza deve essere trasmessa al Direttore della Scuola, al quale vanno comunque tempestivamente comunicate eventuali assenze.

Art. 5 – Tutela assicurativa

L'Azienda provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dello specializzando per i rischi professionali e per la responsabilità civile contro terzi, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 6 - Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
b) sull'Azienda ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
c) l'Azienda è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 7 - Mensa

L'Azienda garantisce agli specializzandi l'accesso alle altre strutture logistiche di supporto della struttura in cui essi svolgono l'attività formativa. L'accesso alla mensa è autorizzato previo acquisto dell'apposito buono pasto.

La Farmacia Ospedaliera dell'Azienda mette a disposizione degli specializzandi le uniformi di servizio.

Art. 8 - Incarichi di insegnamento

Nei limiti stabiliti dalle normative di Ateneo, l'Università potrà affidare al personale dipendente dell'Azienda, in possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa vigente, le funzioni di professore a contratto per lo svolgimento degli insegnamenti previsti dal corso di specializzazione o per attività didattiche integrative, previo rilascio da parte dell'Azienda dell'autorizzazione prevista ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, impegnandosi a trasmetterla alla struttura universitaria coinvolta in tempo utile per consentire l'attribuzione dell'incarico da parte dell'Università.

Art. 9 - Durata

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2020.

La presente convenzione può essere rinnovata per volontà espressa delle parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione almeno tre mesi prima di ogni scadenza annuale.

L'Azienda si impegna comunque a consentire il completamento della formazione specialistica agli specializzandi ancora in corso al momento del recesso.

Art. 10 - Modalità di stipula

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 11 - Imposta di bollo e di registro

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula.

L'imposta di bollo rimane ad esclusivo carico dell'Università e verrà assolta in modalità virtuale, a seguito dell'autorizzazione rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991 prot. n. 4443/91/2T.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 12 - Norma finale

Le parti convengono che, per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si applichino le disposizioni di legge e i regolamenti dell'Università di Padova, applicabili in materia.

Firmato digitalmente

Il Rettore
dell'Università degli Studi di Padova
Prof. Rosario Rizzuto

Firmato digitalmente

Il Direttore Generale
dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2
Bassa Friulana-Isontina
Dott. Giovanni Pilati

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 19/11/2015 15:46:59
IMPRONTA: 4B6652C6FADAAB8C906557B32ED986B11A59BCBA9F07ED84928A5C683D2CFC84
1A59BCBA9F07ED84928A5C683D2CFC8458793CE55F3BA7A616878EDFCA70A86F
58793CE55F3BA7A616878EDFCA70A86F42FC7D17F7140D17FA7C24237B760A97
42FC7D17F7140D17FA7C24237B760A97AB69DDD8E8DAEBCA52F870B465DEC300

NOME: GIOVANNI PILATI
CODICE FISCALE: PLTGNN54C18A944N
DATA FIRMA: 19/11/2015 15:54:54
IMPRONTA: C7A307C7E817233C3174A4E5F46A35A79D544E2B9A92CA94A5AC408EC1478D55
9D544E2B9A92CA94A5AC408EC1478D55892695B67F2C7D5738486937AFE6D2C0
892695B67F2C7D5738486937AFE6D2C04C7638EEDD53375C655355C02508F498
4C7638EEDD53375C655355C02508F49856CCB9F33F1E4439F4A8CF4C40652EE4

NOME: GIANNI LIDIANO CAVALLINI
CODICE FISCALE: CVLGNL52L15B160E
DATA FIRMA: 19/11/2015 16:04:42
IMPRONTA: 68C8848746F5E2B5D3C9B86DAF5A00F20A65CCF834F9E0CDC78550E2A01041E9
0A65CCF834F9E0CDC78550E2A01041E952191E91F45248E6F5A04D01408F1B5E
52191E91F45248E6F5A04D01408F1B5EA5B296E9E336813B384EB75A89DE8F52
A5B296E9E336813B384EB75A89DE8F52517404B6AF6DC3A8B3C204D8A86A1715

NOME: GIANFRANCO NAPOLITANO
CODICE FISCALE: NPLGFR54A11L483Z
DATA FIRMA: 19/11/2015 16:14:51
IMPRONTA: 231A257C74B305C3CCB8097CE082FFC4CB97B1A59E95D584FF77B8251AC02920
CB97B1A59E95D584FF77B8251AC02920C043B9C6DF0023F8049F839657116FA9
C043B9C6DF0023F8049F839657116FA9FF914007DBB42B88A420FFB39D42FF0D
FF914007DBB42B88A420FFB39D42FF0DBFFBF745D7BE7DDEBA2E6A0D54FB8B27